

D.D.G. n.

5576

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 05/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 12/10/2015 al n. 133161, con la quale la Sig.ra Camiolo Giuseppa Maria, nata a xxxxxxxx l'xxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 15/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica, tra gli altri, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura che la Sig.ra Camiolo Giuseppa Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 2200 del 17/01/2020 del Dipartimento Regionale Agricoltura dalla quale si risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, la summenzionata dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 07/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 109510 del 25/11/2020 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 07/12/2020;
- VISTO il DA n. 1143 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 07/10/1987, reg. n. 26, fgl. n. 192, con il quale la Sig.ra Camiolo Giuseppa Maria è stata nominata con decorrenza giuridica ed economica 31/05/1986 nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDG n. 3050 dell'11/07/2001 con il quale alla Sig.ra Camiolo Giuseppa Maria sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 e mesi 3;
- VISTO il DDG n. 7415 del 27/07/2004 con il quale la Sig.ra Camiolo Giuseppa Maria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2000, è stata collocata nella categoria "D", con decorrenza 02/07/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Camiolo Giuseppa Maria, alla data del 06/12/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 06/12/2020	34	6	6
Servizio ricongiunto (DDG n. 3050 dell'11/07/2001)	4	3	0
<b>Totale anzianità servizio utile a pensione</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 07/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Camiolo Giuseppa Maria, nata a xxxxxxx l'xxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, **comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.**

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 02 DIC. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C.Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio